



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI**  
**ORDINANZA DI VENDITA E DELEGA DELLE OPERAZIONI**  
**Il Giudice dell'Esecuzione**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.04.2025;  
riscontrata la completezza della documentazione depositata;  
visti gli atti della procedura;  
rilevato che non risulta presentata alcuna offerta ammissibile ai sensi dell'art. 569bis c.p.c.;  
ritenuto che i creditori non hanno formulato istanza affinché il Giudice proceda direttamente alle operazioni di vendita, né se ne ravvisa la necessità;  
ritenuto che non vi sono elementi per risolvere in termini positivi la valutazione di cui all'art. 503 comma 2 c.p.c., in quanto non si ritiene che, mediante la modalità di vendita con incanto, tenuto conto delle caratteristiche del compendio pignorato, sia probabile che la vendita possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c..  
ritenuto che nel caso in esame non sono emerse né sono state prospettate ragioni di pregiudizio per l'interesse dei creditori e per il sollecito svolgimento della procedura;  
visti gli artt. 569 e 570 c.p.c.

**DISPONE**

che il compendio pignorato di seguito descritto sia posto in vendita senza incanto, con **modalità telematica asincrona** in n. 2 lotti ad un **prezzo base** non inferiore a:

**LOTTO 1 € 2.383.500,00**

**LOTTO 2 € 17.000,00**

visto l'art. 591bis c.p.c.;

**DELEGA**

Per le operazioni di vendita, quale referente della procedura e per ogni attività successiva, secondo quanto previsto dalla presente ordinanza, **l'avv. EMANUELA MARTINELLI**

**NOMINA**

gestore della vendita telematica la Società **GOBID INTERNATIONAL AUCTION S.r.l.** che vi

provvederà a mezzo del suo portale, al costo ivi pubblicato ai sensi dell'art. 10 comma III, del D.M. 6 febbraio 2015, n. 32, demandando al delegato, nel caso in cui nel prezzario del gestore siano previste più opzioni, la scelta di quella più conveniente per la procedura;

### **DISPONE**

che le attività delegate si svolgano secondo le seguenti modalità:

1) per prima cosa, ove non vi abbia già provveduto personalmente in precedenza, il delegato alla vendita procederà ad eseguire un accurato controllo del fascicolo di ufficio nonché i controlli preliminari (appartenenza dei beni all'esecutato, completezza della perizia, sussistenza o meno della comunione legale, esistenza di creditori iscritti, di sequestranti o di comproprietari non avvisati ex artt. 498 e 599 c.p.c., etc.) sottoponendo le problematiche riscontrate al Giudice dell'esecuzione;

2) il professionista delegato, non appena gli venga comunicata l'ordinanza di delega, provvederà a richiedere al creditore o ai creditori tenuti al pagamento delle spese pubblicitarie gli estremi per la fatturazione;

3) il professionista delegato è autorizzato ad aprire conto corrente vincolato all'ordine del Giudice ed intestato al procedimento e denominato "RGE 35 /2020 - Delega", dotato di home banking esclusivamente consultivo, segnalando alla Cancelleria il nominativo dell'Istituto di Credito prescelto; è fatto divieto al Professionista Delegato (così come al personale dell'Istituto di Credito) di rivelare in qualsiasi modo a terzi la presenza di offerte, e gli è inibita la consultazione del conto per tutta la durata di ciascun esperimento di vendita (dalla pubblicazione dell'avviso al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte);

4) nel caso in cui il fondo spese già versato sul conto corrente intestato alla procedura aperto per la custodia non sia sufficiente a coprire i costi del primo tentativo, sarà cura del Delegato - coordinandosi con il Custode se soggetto diverso - acquisire la parte mancante del fondo spese da quantificare e richiedere via PEC al creditore procedente, **il quale ultimo sarà tenuto all'integrazione nel termine di trenta giorni**;

- il Delegato è altresì autorizzato a richiedere al creditore procedente, con gli stessi termini e modalità, ogni integrazione del fondo spese che risulti necessaria in corso di delega per portare a compimento tutti i tentativi di vendita già autorizzati dal GE; la richiesta dovrà essere inoltrata dal delegato non appena ne ravvisi la necessità, in modo da non rallentare la fissazione delle vendite successive; **tutti i fondi spese dovranno essere versati esclusivamente sul**

**conto corrente relativo alla Custodia** mentre il conto corrente relativo alla delega è dedicato in via esclusiva alla gestione delle cauzioni e dei saldi prezzo;

- il termine per il pagamento del fondo spese è assegnato direttamente dal Giudice ad una parte processuale: lo stesso ha natura di **termine ordinatorio**, soggetto alla **disciplina di cui all'art. 154 c.p.c., prorogabile** - su istanza di parte - **solo prima della scadenza per una durata non superiore al termine originario**, con la conseguenza che, in caso di mancato rispetto del predetto termine, senza che ne sia stata richiesta la proroga prima della scadenza, potrà essere dichiarata la chiusura anticipata del processo esecutivo per improseguibilità, o la sua estinzione ai sensi dell'art. 631bis c.p.c.;
- qualunque creditore munito di titolo esecutivo può dare impulso alla procedura, facendosi carico del versamento del fondo spese in sostituzione del creditore procedente;
- in caso di mancato versamento del fondo spese nel termine fissato, il professionista delegato dovrà rimettere senza indugio gli atti al GE;
- salvo che non sia eccezionalmente disposto in senso diverso dal GE con espresso provvedimento, i professionisti delegati dovranno provvedere a saldare le società di gestione della pubblicità nonché le società di gestione dei servizi telematici **inderogabilmente entro 20 giorni da quando ottengono la documentazione giustificativa della relativa prestazione chiesta o la relativa fattura**; rende noto che il mancato assolvimento dell'onere in esame nei tempi sopra evidenziati potrà essere causa di revoca dell'incarico al professionista delegato;

5) il Professionista delegato dovrà svolgere **almeno tre vendite nell'arco di 12 mesi per il LOTTO 1 e 2 vendite nell'arco di 9 mesi per il LOTTO 2 - decorrenti dall'emissione della presente ordinanza:**

- la prima vendita dovrà essere esperita in un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza di delega (solo nel caso in cui sia necessaria l'integrazione del fondo spese il predetto termine decorrerà dal versamento dello stesso);
- le vendite successive dovranno essere fissate contestualmente alla chiusura del verbale di asta deserta in modo tale da rispettare la tempistica prevista dalla presente ordinanza e fermo restando che ogni esperimento dovrà prevedere per la presentazione delle offerte d'acquisto un termine non inferiore a quarantacinque giorni (fermo restando che la pubblicità dovrà essere passata al gestore per la lavorazione novanta giorni prima della data fissata per la vendita);

- i termini che precedono non comportano decadenza dall'espletamento dell'attività essendo rivolti al delegato, in qualità di ausiliario del Giudice, e finalizzati alla direzione della procedura esecutiva; il rispetto degli stessi, così come di ogni altra disposizione contenuta nell'ordinanza, è tuttavia valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 591bis ultimo comma c.p.c. **e il loro mancato rispetto richiede la redazione di apposita relazione al G.E. con la quale si indicano le ragioni per le quali la tempistica indicata non è stata rispettata;**

- il termine per la presentazione delle offerte telematiche è stabilito nelle ore **11:00 del giorno precedente a quello della vendita telematica asincrona;**

- dopo ciascun tentativo di vendita con esito negativo il prezzo base degli immobili dovrà essere ribassato, ai sensi dell'art. 591 c.p.c. e pertanto il delegato è tenuto a verificare, per determinare la misura del ribasso, il numero di tentativi di vendita complessivamente effettuati, anche prima della presente ordinanza:

- **dal secondo e fino al quarto tentativo il ribasso dovrà essere della misura fissa del 25%;**

- **dal quinto tentativo in poi, il ribasso dovrà essere della misura fissa del 50%, salvo diversa valutazione** delle condizioni di vendita che dovrà essere autorizzata dal Giudice su richiesta motivata del delegato basata su elementi oggettivi;

6) al momento della pubblicazione dell'avviso lo stesso dovrà essere depositato in PCT e all'esito di ciascuna vendita dovranno essere depositati nel fascicolo telematico i relativi atti; al termine della terza vendita senza esito positivo, **dovranno essere rimessi gli atti al Giudice unitamente ad una relazione riassuntiva** avente ad oggetto:

- il numero dei lotti e la sommaria descrizione dei beni posti in vendita;
- l'esito e i prezzi di ciascun tentativo di vendita per ciascun lotto;
- gli eventuali contatti ricevuti da parte di interessati;
- i costi di procedura e le operazioni effettuate sul c/c relativo alla delega e alla custodia;
- il numero di tentativi ancora utilmente esperibili;

ove il delegato non ritenga di suggerire al GE la chiusura anticipata della procedura, lo stesso provvederà contestualmente alla remissione degli atti a richiedere al creditore procedente (con le modalità più sopra indicate) le integrazioni del fondo spese occorrenti per la prosecuzione dei tentativi di vendita;

7) per ogni tentativo di vendita dovrà essere redatto apposito verbale telematico da depositarsi in PCT, corredato dei giustificativi di spesa della pubblicità, delle offerte, delle cauzioni e di ogni altro documento inerente il tentativo esperito;

8) il professionista avrà cura di monitorare l'ammontare delle spese della procedura (comprendente delle spese legali potenzialmente liquidabili in favore del creditore procedente, ex art. 95 c.p.c.) in relazione al prezzo del bene, al fine di verificare la possibilità di estinzione per antieconomicità ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c.;

- a tal fine, laddove le spese maturate e maturande raggiungano un ammontare tale da far presagire che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, il professionista è tenuto a rimettere gli atti al Giudice anche prima dell'esaurimento della delega, segnalando altresì se è stato fatto tutto quanto possibile per rendere il bene più appetibile sul mercato (ordine di liberazione emesso ed attuato - nei casi in cui ciò sia possibile ex art. 560 c.p.c. -, forme di pubblicità più idonee al caso concreto, modalità di vendita diverse da quelle già tentate).

9) Ai sensi dell'art. 16-bis co. 9 sexies D.L., 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla L 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dal d.l., 3 maggio 2016, n. 59, convertito in L 30 giugno 2016, n. 119, **entro trenta giorni** dalla comunicazione della propria nomina il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività iniziali svolte (fissazione del primo tentativo di vendita, richiesta di integrazione del fondo spese, notifica dell'ordinanza ai creditori iscritti non intervenuti, etc.). A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, **con cadenza semestrale**, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Ove al delegato sia stato affidato altresì l'incarico di Custode la relazione potrà essere unitaria (con termine semestrale in luogo di quello quadrimestrale previsto nell'ordinanza di nomina del Custode da intendersi a tutti gli effetti sostituito dalla presente ordinanza). Tutti i rapporti periodici devono essere depositati esclusivamente con modalità telematiche. Allo stato il modello informatico (XSD) elaborato dal Ministero è disponibile e ne è pertanto obbligatorio l'utilizzo.

## **DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA**

### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

L'avviso di vendita deve contenere:

- a. gli estremi previsti nell'art. 555 c.p.c. per l'identificazione del bene pignorato;
- b. sintetiche informazioni sull'immobile offerto in vendita, concernenti l'ubicazione, la tipologia, le caratteristiche (superficie, vani, balconi, piano, interno, etc.), le eventuali pertinenze (cantina, box, posto auto, giardino, etc.), la condizione (libero, libero da persone ma non da cose, occupato dal debitore,

occupato da terzi con o senza titolo e se l'ordine di liberazione sia stato emesso nelle ipotesi di cui all'art. 560 c.p.c., nonché le istruzioni per ottenere la liberazione a carico della procedura mediante l'esecuzione dell'ingiunzione contenuta nel decreto di trasferimento ex art. 560, comma VIII, c.p.c.) la sussistenza e l'ammontare delle spese condominiali insolute relative agli ultimi due anni, ed altri eventuali dati ritenuti di interesse;

- c. la precisazione che le unità immobiliari sono poste in vendita con gli accessori, dipendenze e pertinenze ad esse relative, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza indicata nella perizia di stima redatta dall'Esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione (di cui il professionista indicherà il nominativo e gli estremi), anche con riferimento alla condizione urbanistica del bene ed allo stato di fatto in cui l'immobile si trova, e senza alcuna garanzia per evizione e molestie;
- d. l'indicazione che conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- e. a norma dell'art. 173 quater disp. att. c.p.c., l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno di cui all'art. 30 del T.U. D.P.R. 380/2001 (come da dichiarazione resa dall'Esperto nella perizia di stima) nonché le notizie di cui all'articolo 46 dello stesso T.U. e di cui all'articolo 40 L. 47/1985 e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, comma 1, del citato T.U., ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata L. 47/1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46 co. 5° del citato T.U. e di cui all'articolo 40 co. 6° della citata L. 47/1985, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- f. la menzione delle eventuali trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli non suscettibili di cancellazione con il decreto di trasferimento;

- g. il valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568 c.p.c., il prezzo base di vendita indicato in ordinanza ed il prezzo minimo, non inferiore al 75% del prezzo base, a cui è possibile offrire, nonché gli aumenti previsti per il caso di gara fra più offerenti;
- h. i siti Internet sui quali è pubblicata la relativa relazione di stima;
- i. il nome e il recapito telefonico del Custode nonché del Delegato se persona diversa;
- j. il nominativo del Gestore della Vendita Telematica e la sua piattaforma;
- k. l'indicazione che le richieste di visita dei beni immobili dovranno essere inoltrate esclusivamente utilizzando il portale <http://venditepubbliche.giustizia.it>;
- l. le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte telematiche, nonché la data fissata per l'esame delle stesse con la precisazione che il ritardo nell'inizio delle operazioni di vendita non potrà in alcun modo invalidare il procedimento;
- m. l'invito, per le offerte telematiche**, ad accertarsi che entro l'orario indicato sia stata generata la ricevuta di consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia e **ad eseguire il bonifico relativo alla cauzione in tempo utile (non oltre 3 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, salvo possibilità di effettuare un bonifico istantaneo) affinché la stessa risulti effettivamente accreditata sul conto corrente intestato alla procedura, al momento dell'apertura delle buste**;
- n. l'IBAN del conto corrente intestato alla procedura esecutiva sul quale versare le cauzioni;
- o. l'avviso che il Tribunale per la vendita non si avvale di mediatori, agenzie immobiliari o altri intermediari (**scritto in maniera visibile, grassetto e stampatello**);
- p. le indicazioni su dove reperire maggiori informazioni sull'immobile (presso il Custode dell'immobile - in particolare ove diverso dal delegato - con indicazione del numero di telefono - presso i Siti internet sui quali sono stati inseriti gli avvisi e gli atti ex art. 490, secondo comma, c.p.c., al numero verde del gestore della pubblicità 800630663 di Gruppo Edicom S.p.a.) o sulla vendita telematica (presso il delegato e presso il gestore nominato per la vendita indicando, ove disponibile, il numero e gli orari di apertura del relativo call center).

Della vendita dovrà essere data pubblica notizia, a cura del Professionista, mediante:

- 1) pubblicazione di **copia della presente ordinanza di delega**, nonché **della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c.**, di almeno cinque delle fotografie alla stessa allegate (due raffiguranti l'esterno del bene e tre raffiguranti l'interno - senza che la pubblicazione di un numero inferiore di foto comporti alcun vizio della pubblicità), **della planimetria e dell'avviso di vendita** sul portale del Ministero della Giustizia, in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; nello stesso termine dovranno essere inserite sul portale le richieste di pubblicazione sui siti privati indicati nel seguente punto 2;
- 2) pubblicazione tramite il gestore Gruppo Edicom S.p.a. di copia della presente ordinanza di delega, nonché della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c., di almeno cinque delle fotografie alla stessa allegate, della planimetria e dell'avviso di vendita nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sui siti internet [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it) [www.rivistaastegiudiziarie.it](http://www.rivistaastegiudiziarie.it) [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it)

Dispone inoltre la seguente pubblicità complementare tramite Gruppo Edicom s.p.a.:

- 3) sistema Aste Click, che prevede la pubblicazione sui principali siti internet immobiliari privati (es. casa.it, e-bay annunci, secondamano.it, idealista.it, bakeka.it);
- 4) pubblicazione sulla Rivista delle Aste Giudiziarie e sul tabloid Aste Giudiziarie Terni, entrambi editi da Gruppo Edicom S.p.a. prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonché diffusione mediante sistema postal target;
- 5) pubblicazione tramite la società PIEMME S.p.a. di copia della presente ordinanza di delega, nonché della relazione di stima redatta ex art. 173 disp. att. c.p.c., di almeno cinque delle fotografie alla stessa allegate, della planimetria e dell'avviso di vendita nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte sul portale [www.Legalmente.net](http://www.Legalmente.net) nonché pubblicazione su [www.ilmessaggero.it](http://www.ilmessaggero.it) di un banner pubblicitario (geolocalizzato Umbria e Lazio) con l'annuncio di vendita (contenente le seguenti informazioni: Logo Tribunale di Terni, Foto immobile se disponibile, n. procedura, Indirizzo, Città, Provincia e Prezzo base).

Il delegato potrà altresì appendere cartello "vendesì" in loco (quale adempimento supplementare e non obbligatorio, la cui mancanza non potrà inficiare in alcun modo la regolarità del tentativo di vendita);

Del pari è ammesso ogni ulteriore adempimento pubblicitario proposto a titolo gratuito dal



gestore della vendita telematica o dai creditori sui siti dagli stessi gestiti;

La pubblicità dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a. L'ufficio Giudiziario e il numero di ruolo della procedura;
- b. il nome del Giudice dell'Esecuzione;
- c. il nome del Professionista Delegato e l'indicazione dei suoi recapiti nonché, se soggetto diverso, di quelli del Custode;
- d. il Comune e l'indirizzo ove è situato il bene;
- e. il diritto reale posto in vendita (piena proprietà, quota parte della piena proprietà, usufrutto, nuda proprietà, etc.);
- f. la categoria (residenziale, commerciale etc.)
- g. la tipologia, le caratteristiche (superficie, vani, piano, interno, etc.) e la presenza di eventuali pertinenze (balcone, cantina, box, posto auto, giardino, etc.);
- h. la condizione (libero, occupato dal debitore/da terzi);
- i. il prezzo base, il prezzo minimo e l'ammontare del rilancio in caso di gara;
- l. il termine per la presentazione telematica delle offerte;
- m. la data e l'ora fissata (con espressa indicazione di orario di inizio e orario di fine) per la vendita telematica asincrona;

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TELEMATICA**

1) Le offerte telematiche andranno depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli **artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015** e in conformità alle istruzioni contenute nel Manuale Utente reperibile sul sito del Portale delle vendite pubbliche <https://pvp.giustizia.it/pvp/>

Sul portale sono altresì reperibili i tutorial che guidano alla compilazione dell'offerta ed al pagamento telematico del bollo.

Il pagamento del bollo di importo pari a € 16,00 potrà essere effettuato solo con modalità telematica, a mezzo bonifico o carta di credito, accedendo all'area "pagamenti online tramite Pago Pa – utenti non registrati" sul Portale dei Servizi Telematici, all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

2) Le offerte di acquisto criptate devono essere inviate dal presentatore dell'offerta - **che deve necessariamente coincidere con il soggetto offerente** - entro le ore 11.00 del giorno prima della celebrazione dell'asta, utilizzando esclusivamente il modulo di Offerta Telematica reperibile sul portale ministeriale <http://venditepubbliche.giustizia.it>, nonché sulla

piattaforma del gestore della vendita telematica.

L'invio – comprensivo di un file criptato in formato zip.p7m, contenente l'offerta integrale e gli allegati all'offerta nonché della ricevuta di avvenuto pagamento del bollo in formato xml scaricata dal Portale dei Servizi Telematici - va effettuato all'indirizzo PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it .

3) L'offerta può essere formulata dall'offerente:

- personalmente;
- oppure tramite un avvocato, munito di procura autenticata da notaio, il quale potrà altresì presentare offerte per persona da nominare ai sensi dell'art. 579 u. c. e 583 c.p.c.;

4) L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

a) i dati identificativi dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita), con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; dovrà essere indicato altresì il domicilio nonché lo stato civile del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta);

- se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge;

- se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

- se l'offerente è persona fisica straniera non regolarmente soggiornante sul territorio dovrà allegare gli estremi del trattato internazionale che legittima l'acquisto in Italia oppure la sussistenza in suo favore della condizione di reciprocità (cioè se nel suo Paese d'origine è permesso ad un italiano acquistare un immobile) verificabile al seguente indirizzo [http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Elenco\\_Paesi.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Elenco_Paesi.htm);

- se l'offerente straniero è “regolarmente soggiornante” dovrà essere allegato il permesso o la carta di soggiorno;

- il cittadino dell'UE o EFTA non dovrà produrre alcuna documentazione legittimante l'acquisto (in tutti questi casi sarà cura del delegato alla vendita effettuare tutte le opportune verifiche prima di dichiarare la validità dell'offerta);

b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;

d) il numero o altro dato identificativo del lotto;

e) la descrizione del bene;

- f) l'indicazione del referente della procedura/delegato alle operazioni di vendita;
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio e per la fine delle operazioni di vendita;
- h) il prezzo offerto (che non potrà essere inferiore al 75% del prezzo base indicato nell'avviso di vendita, a pena di inefficacia);
- i) il termine di pagamento del prezzo, degli oneri tributari e della quota spese a carico dell'aggiudicatario, che dovrà avvenire entro 120 giorni dalla data di aggiudicazione (non sono ammesse proroghe, ma il termine soggiace alla sospensione feriale nel periodo 01.08 – 31.08 di ogni anno). In caso di mancata indicazione del termine o di indicazione di un termine superiore lo stesso è da intendersi automaticamente indicato in 120 giorni; ove sia indicato un termine inferiore lo stesso è vincolante per l'aggiudicatario che in caso di mancato rispetto sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione;

**Non si ritiene sussistano gli estremi per far luogo al pagamento in forma rateale ai sensi dell'art. 569 c.p.c.**

Si rende noto che la dichiarazione ai fini antiriciclaggio deve essere depositata nello stesso termine per il versamento del saldo prezzo;

- l) l'importo versato a titolo di cauzione **pari al 10% del prezzo offerto**, che sarà trattenuta in caso di decadenza per mancato versamento del saldo prezzo;
- m) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

**NB.** Nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga identificato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti tra il 6° ed il 16° carattere del TRN. Non devono essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini.

- n) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera m);
  - o) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata (o della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di cui all'art. 12 co. 5 D.M. 32/2015), utilizzata per trasmettere l'offerta e ricevere le comunicazioni dal sistema nonché il recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal DM 32/2015;
- NB.** Sia la casella di Posta Elettronica Certificata che il recapito di telefonia mobile devono appartenere all'offerente o all'avvocato depositante;

p) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima (e dei relativi allegati), dell'ordinanza di vendita e dell'avviso di vendita;

q) la volontà di avvalersi o meno dei benefici per l'acquisto della prima casa;

**ATTENZIONE: le dichiarazioni e i dati sopra richiesti che non possano essere inseriti nel modello telematico ministeriale dovranno essere fatti oggetto di separata dichiarazione da parte dell'offerente; tale dichiarazione dovrà essere allegata telematicamente all'offerta, a pena di inefficacia di quest'ultima.**

\*\*\*

5) A pena di inammissibilità, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente (utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori accreditati) e trasmessa assieme agli allegati a mezzo casella di posta elettronica certificata; in alternativa è possibile trasmettere l'offerta e gli allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di cui all'art. 12 co. 5 D.M. 32/2015;

In caso di mancato funzionamento dei servizi telematici del sistema giustizia, l'offerta dovrà essere depositata ai sensi dell'art. 15 D.M. 32/2015.

6) All'offerta telematica sottoscritta devono essere allegati i seguenti documenti:

a) copia del documento di identità e codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; nel caso di soggetto straniero, non comunitario, oltre ai documenti suddetti, copia del permesso di soggiorno ovvero indicazione del trattato internazionale tra lo Stato italiano e quello di appartenenza che legittimi l'acquisto di beni nel territorio italiano;

b) copia del bonifico attestante il versamento della cauzione; in difetto – laddove la cauzione non potesse essere abbinata all'offerta o rinvenuta sul conto dedicato (ad es. per errori di digitazione del CRO) – l'offerta sarà dichiarata inammissibile;

c) se l'offerta è formulata da più persone, copia anche per immagine della procura rilasciata dagli altri offerenti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata in favore del soggetto titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure del soggetto che sottoscrive digitalmente l'offerta;

d) copia anche per immagine della procura speciale o generale rilasciate per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di avvocato, che potrà presentare anche offerta telematica per persona da nominare;

e) copia della visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante

della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante nonché originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi e attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

f) se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l'offerta (suo legale rappresentante), nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;

g) copia - anche per immagine - della dichiarazione del coniuge, autenticata da pubblico ufficiale, di voler escludere il bene dalla comunione legale, in caso di acquisto del bene da parte dell'altro coniuge a titolo personale;

h) le dichiarazioni relative allo stato civile, di aver preso visione della perizia di stima, di volersi avvalere di benefici fiscali, effettuate in separato documento.

7) La cauzione dovrà essere versata dall'offerente esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente delega indicato nell'avviso di vendita dal professionista delegato.

La causale dovrà contenere i seguenti dati: indicazione del Tribunale, numero di ruolo della procedura, data in cui si terrà l'esperimento di vendita, numero eventuale del lotto, dicitura "cauzione" (ad esempio "TRIBUNALE DI TERNI, RGE N. 123/2024, 31.07.2024, LOTTO 3, CAUZIONE").

La cauzione, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà risultare accreditata sul conto corrente entro il giorno precedente alla vendita; sarà comunque dichiarata efficace l'offerta la cui cauzione sia stata accreditata sul conto corrente in un momento successivo, qualora **l'ordine di bonifico sia stato effettuato entro le ore 11:00** del giorno precedente alla vendita e sempre però che l'accredito sia visibile non oltre l'orario di apertura delle buste.

**SI INVITA L'OFFERENTE AD EFFETTUARE L'ORDINE DI BONIFICO ORDINARIO ALMENO 3 GIORNI LAVORATIVI PRIMA DEL GIORNO DI SCADENZA PER IL DEPOSITO DELLE OFFERTE O - IN ALTERNATIVA - DI EFFETTUARE UN BONIFICO ISTANTANEO.**

Nel caso di bonifico estero in modalità "OUR", lo stesso andrà inoltrato all'istituto con la clausola "senza spese per il beneficiario"; in difetto le commissioni saranno automaticamente decurtate dall'importo versato da parte della banca ricevente; se la cauzione così decurtata non dovesse essere congrua rispetto a quanto previsto nell'avviso, sarà motivo di esclusione dell'offerta.

8) Qualora siano posti in vendita nella medesima procedura ed alla stessa data più beni simili (ad esempio: box, posti auto, cantine), si potrà fare un'unica offerta valida per più lotti

dichiarando però - con dichiarazione allegata ad **ogni** singola offerta - di volerne acquistare uno solo;

- in tal caso l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri;

- qualora i lotti simili abbiano prezzi differenti, l'offerta valida per più lotti dovrà specificare il prezzo offerto per ciascun lotto, fermo restando che l'aggiudicazione di uno dei lotti non rende obbligatorio l'acquisto degli altri (mentre la cauzione versata potrà essere una sola ma dovrà essere necessariamente pari al 10% del prezzo offerto per il bene di valore più elevato);

9) Ai sensi dell'art. 571 co. 2° c.p.c. l'offerta non sarà considerata efficace:

A) se perviene oltre il termine indicato nell'avviso;

B) se non è indicato il prezzo offerto;

C) se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo base indicato nell'ordinanza;

D) se l'offerente non presta cauzione, o se la stessa è inferiore al 10% del prezzo offerto;

10) Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., **l'offerta presentata è irrevocabile**: si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita;

#### **NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA VENDITA TELEMATICA ASINCRONA**

1) Le buste telematiche saranno aperte il giorno e all'ora indicati nell'avviso di vendita;

2) Gli offerenti parteciperanno alle operazioni di vendita esclusivamente in via telematica, collegandosi tramite l'area riservata del sito internet del gestore della vendita telematica. Potranno accedere all'area riservata utilizzando le credenziali personali a loro trasmesse almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita: tali credenziali saranno ricevute nella casella di posta elettronica certificata (ovvero alla casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica) utilizzata per trasmettere l'offerta;

3) Il ritardo sui tempi indicati nell'avviso di vendita per l'inizio delle operazioni non può costituire motivo di doglianza da parte degli offerenti;

4) Il professionista delegato, referente della procedura, una volta verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita;

5) Nel caso in cui sia stata depositata una sola offerta non inferiore al 75% del prezzo base (prezzo minimo), la stessa deve essere accolta, a meno che il professionista non ritenga che un nuovo esperimento di vendita possa portare all'aggiudicazione ad un prezzo superiore; in tale ultimo caso il professionista dovrà rimettere gli atti al Giudice motivando in base ad elementi fattuali in suo possesso sul punto;

6) Qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide (si considerano valide le offerte pari o superiori al 75% del prezzo base), si procederà a gara sulla base della offerta più alta, invitando gli offerenti a presentare offerte in aumento che non potranno essere inferiori a:

- € 500 per gli immobili venduti fino a € 10.000;
- € 1.000 per gli immobili venduti oltre € 10.001 e fino a € 30.000;
- € 1.500 per gli immobili venduti oltre € 30.001 e fino a € 60.000;
- € 2.000 per gli immobili venduti oltre € 60.001 e fino a € 100.000;
- € 2.500 per gli immobili venduti oltre € 100.001 e fino a € 200.000;
- € 3.000 per gli immobili venduti oltre € 200.001 e fino a € 300.000;
- € 5.000 per gli immobili venduti oltre € 300.001;

i valori da prendere in considerazione per i rilanci sono quelli relativi al prezzo base e non quelli relativi al prezzo offerto;

7) La gara avrà durata di 24 ore a partire dal suo inizio, con proroga automatica alla stessa ora del giorno successivo non festivo qualora il suo termine venisse a cadere di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare rilanci nel rispetto di quanto stabilito al punto 6) ed il gestore della vendita telematica comunicherà ai partecipanti ogni rilancio all'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica certificata per la vendita telematica comunicato dal soggetto partecipante e con SMS;

8) Qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara, la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci; se nei 10 minuti di proroga venga presentato un ulteriore rilancio, la gara sarà prorogata di ulteriori 10 minuti fino ad un massimo complessivo di dodici proroghe (vale a dire 120 minuti oltre alle 24 ore originarie);

9) Al termine del lasso temporale fissato per lo svolgimento della gara, il gestore della vendita telematica comunicherà a tutti i partecipanti la maggiore offerta formulata, trasmettendo al delegato l'elenco dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati.

La deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno lavorativo successivo al suo termine.

Il bene verrà aggiudicato dal professionista delegato a colui che avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica.

10) **Se la gara non ha avuto luogo** per mancanza di adesione degli offerenti, quando si ritiene che non vi sia la possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, il

Professionista dispone l'aggiudicazione a favore del migliore offerente oppure nel caso di più offerte del medesimo valore, a favore di colui che ha prestato la cauzione più alta, e in caso di parità di cauzioni offerte a colui che abbia indicato un termine inferiore per il saldo prezzo;

11) All'offerente che non risulterà aggiudicatario, la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata entro il termine di 3 giorni dall'avvenuta aggiudicazione;

12) Laddove siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 c.p.c., se il prezzo indicato nella migliore offerta è inferiore al prezzo base stabilito nell'ordinanza o se all'esito della gara, il prezzo raggiunto è inferiore al prezzo base non si fa luogo all'aggiudicazione e si procede alla rimessione degli atti al GE: a tal fine il professionista è tenuto a verificare la sussistenza di istanze di assegnazione prima della data fissata per le vendite;

- laddove l'istanza di assegnazione, ai sensi dell'art. 590bis c.p.c., sia presentata dal creditore a favore di un terzo il delegato dovrà verificare che entro 5 giorni dall'aggiudicazione o dalla comunicazione della stessa (termine processuale e perentorio) il creditore abbia depositato presso la Cancelleria il nominativo del beneficiario, unitamente alla dichiarazione scritta da quest'ultimo di volerne profittare;

- in tal caso il decreto di trasferimento dovrà essere predisposto in favore del terzo;

- in mancanza l'aggiudicazione diverrà definitiva in capo al creditore;

### **DISPOSIZIONI PER L'AGGIUDICATARIO DEL BENE**

1) **L'aggiudicatario è tenuto al pagamento degli oneri tributari conseguenti all'acquisto del bene per registrazione, trascrizione e voltura catastale, oltre alla metà del compenso del delegato** relativo alla sola fase di trasferimento della proprietà e alle spese generali della fase del trasferimento, ai sensi del D.M. 227/15;

- il relativo importo sarà comunicato successivamente all'aggiudicazione dal Professionista delegato ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il medesimo termine fissato per il saldo del prezzo;

- le somme versate dall'aggiudicatario si intenderanno anzitutto imputate in conto al fondo spese di trasferimento e, per il residuo, al prezzo di aggiudicazione;

2) **Il prezzo di aggiudicazione** (dedotta la cauzione prestata) **e le spese** come quantificate dal delegato, **dovranno essere versati**, entro il termine indicato nell'offerta, **mediante bonifico bancario** alle coordinate indicate dal delegato;

3) **Ove l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo** concesso ai sensi del



T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385, il delegato, non appena ricevuto il saldo prezzo, provvederà:

- a verificare se l'istanza ex art. 41 TUB sia stata tempestivamente formulata entro l'udienza 569 c.p.c.;
- a verificare se il creditore fondiario abbia depositato nota di precisazione del proprio credito nel termine di 20 giorni dall'aggiudicazione;
- a versare all'Istituto mutuante, la parte del prezzo corrispondente al credito in via ipotecaria dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese anticipate per la procedura;

al creditore fondiario non potrà comunque essere corrisposto l'intero saldo-prezzo, posto che una quota del 20% dello stesso, o la differente maggior quota determinata dal professionista delegato, dovrà essere comunque trattenuta dalla procedura esecutiva a titolo di copertura delle spese privilegiate ex art. 2770 c.c., diverse da quelle sostenute direttamente dal creditore fondiario, e delle presumibili spese di procedura ancora da sostenere, nonché per il caso di liquidazione giudiziale del debitore esecutato o procedure assimilate a copertura delle prededuzioni già maturate in sede concorsuale, e previa verifica dell'ammontare del credito ipotecario ammesso al passivo, per conoscere i quali dovrà essere contattato il Curatore;

**4) Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato**, egli dovrà indicare nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante;

- entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante in favore della procedura esecutiva immobiliare a mezzo di bonifico bancario;

- si rende noto inoltre, che l'aggiudicatario finanziato e la banca erogante, avranno l'onere di concludere il contratto bancario di finanziamento entro la scadenza del termine del saldo prezzo, in modo tale da trasmettere poi una copia autentica del contratto stesso, al professionista delegato per consentire l'inserimento degli estremi dell'atto, nel decreto di trasferimento;

- in caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite, dal professionista delegato, su autorizzazione del Giudice dell'Esecuzione, direttamente all'Istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura, per cui è opportuno inserire nel contratto di mutuo concluso ai sensi dell'art. 585 c.p.c., una specifica clausola di autorizzazione in tal

senso della parte mutuataria per ogni ipotesi di mancata adozione del decreto di trasferimento.

5) **In caso di mancato versamento del saldo prezzo**, comprensivo della quota spese a carico dell'aggiudicatario, degli oneri tributari quantificati dal professionista delegato (posto che le somme di denaro versate saranno imputate prima all'estinzione del credito dell'Erario) entro il termine indicato nell'offerta, l'aggiudicazione sarà revocata e sarà disposto l'incameramento della cauzione.

Inoltre l'aggiudicatario inadempiente sarà esposto alle conseguenze di cui all'art. 587, co. 2° c.p.c. (in caso di decadenza e successiva nuova vendita con aggiudicazione ad un prezzo inferiore, l'aggiudicatario decaduto verrà condannato al pagamento della differenza ai sensi dell'art. 177 disp. att. c.p.c.).

#### **ULTERIORI COMPITI DEL PROFESSIONISTA DELEGATO EX ART. 591-BIS C.P.C.**

- 1) Nell'ipotesi di vendita in più lotti, il professionista cesserà le operazioni, ai sensi degli artt. 504 c.p.c. e 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggiudicazione, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giudice dell'Esecuzione;
- 2) Verificare l'avvenuto pagamento del saldo del prezzo d'aggiudicazione e del tempestivo deposito da parte dell'aggiudicatario (sollecitandolo se necessario);
- 3) Quantificare gli oneri tributari e la metà del compenso, oltre alle spese generali, ai sensi del D.M. 227/15, connessi all'aggiudicazione, comunicando tempestivamente all'aggiudicatario l'importo necessario al loro adempimento e ricevere i relativi importi;
- 4) Segnalare tempestivamente al Giudice dell'Esecuzione l'eventuale inadempimento dell'aggiudicatario agli obblighi derivanti dall'aggiudicazione;
- 5) Non appena verificato l'avvenuto versamento del saldo prezzo e dell'importo delle spese necessarie ad assolvere gli oneri tributari connessi alla vendita, nonché, ove previsto, del deposito della quietanza rilasciata dal creditore fondiario, trasmettere al Giudice dell'Esecuzione:
  - a) la bozza del decreto di trasferimento, avendo cura di trasmetterne copia in formato .rtf all'indirizzo mail istituzionale del giudice;
  - b) visura ipocatastale aggiornata dell'immobile oggetto della vendita (che dovrà eseguire personalmente, senza rivolgersi all'Esperto);
  - c) attestazione scritta del tempestivo ed esatto versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione e dell'importo delle spese necessarie a perfezionare il trasferimento del

bene;

d) documentazione pubblica idonea a stabilire con certezza la sussistenza o meno del regime di comunione legale, anche per effetto della legge 76/2016 (non saranno considerate sufficienti mere autocertificazioni dello stato civile ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/00);

e) in caso di acquisto come bene personale ai sensi delle lettere c) d) f) dell'art. 179 c.c., acquisire la dichiarazione dell'aggiudicatario e del coniuge da rendersi innanzi al Cancelliere dell'Ufficio esecuzioni;

f) il Certificato di Destinazione Urbanistica, ove necessario, contattando direttamente l'Esperto che ha stimato l'immobile, cui sarà corrisposto un compenso forfettario di Euro 200,00, oltre le spese vive documentate (in caso di pluralità di CDU la liquidazione sarà plurima solo ove rilasciati da Comuni diversi);

g) l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) contattando direttamente l'esperto che ha stimato l'immobile, cui sarà corrisposto un compenso forfettario di Euro 300,00 oltre CP e IVA;

h) copia del contratto di mutuo eventualmente stipulato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 585 c.p.c.

6) In caso di stipula di contratto di mutuo da parte dell'aggiudicatario, avrà cura di inserire nella bozza del decreto di trasferimento la seguente dizione: *"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di € ..... da parte di ..... a fronte del contratto di mutuo a rogito ..... del ..... rep. .... e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di ..... di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"* (come da modello di decreto di trasferimento messo a disposizione dal Tribunale);

7) Eseguire le formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento (a spese dell'aggiudicatario a carico del quale sarà anche metà del compenso del professionista delegato in relazione alle attività successive alla vendita);

- notificare il decreto di trasferimento all'aggiudicatario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e di cui all'articolo 40 co. 6° della L. 47/1985 (ove se ne

profili concretamente la necessità, alla luce di quanto accertato dall'Esperto nella perizia di stima);

- espletare le formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'articolo 586 c.p.c. (da effettuarsi a spese della procedura, traendo provvista necessaria dal conto corrente alla stessa intestato);

- eseguire le formalità relative alla pubblicità e pagare le relative fatture **dal conto relativo alla Custodia** (ove il Custode sia persona diversa sarà cura del delegato interfacciarsi con lo stesso per il sollecito pagamento delle fatture);

- il professionista delegato è autorizzato sin da ora a prelevare le somme necessarie per l'espletamento delle formalità indicate, nonché a restituire all'aggiudicatario le eventuali somme versate in eccesso, a restituire le cauzioni agli offerenti telematici mediante bonifico: il presente provvedimento costituisce autorizzazione preventiva, senza necessità di presentare richiesta di prelievo al Giudice;

8) Comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il decreto di trasferimento al debitore che abbia espressamente eletto domicilio (mentre in caso di mancata elezione di domicilio, o di debitore costituito a mezzo difensore, la comunicazione avverrà a cura della Cancelleria);

9) Depositare nota spese relativa al proprio compenso (unitamente a relazione riepilogativa dell'attività svolta nel corso della delega), spesa privilegiata ex art. 2770 c.c. attenendosi rigorosamente alle previsioni di cui al D.M. 2015, n. 227 e sulla base del modello di liquidazione reperibile sul sito internet del Tribunale; quale custode provvederà altresì all'invio dell'istanza di liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. 80/2009 (unitamente a relazione riepilogativa dell'attività svolta nel corso della Custodia, al relativo rendiconto ed all'estratto conto dall'apertura alla chiusura, come previsto nel punto successivo), secondo il modello diramato dall'Ufficio e reperibile sul sito internet del Tribunale (o solleciterà il Custode al deposito ove persona diversa dal delegato);

- contestualmente il delegato provvederà ad estinguere il conto relativo alla Custodia bonificando sul c/c relativo alla delega le somme ivi giacenti al fine di procedere al riparto, nel caso si tratti di canoni di locazione o di altre indennità, o per restituire al creditore il residuo dei fondi spese anticipati (sollecitando il Custode in tal senso se persona diversa dal delegato);

- verificare se l'Esperto sia stato liquidato per l'intero o se allo stesso sia stato corrisposto solo l'acconto ai sensi dell'art. 161 u.c. disp att. c.p.c., segnalando in tal caso al Giudice l'eventuale

necessità di conguaglio (sulla base del modello reperibile sul sito internet del Tribunale);

10) **Provvedere alle operazioni di distribuzione del ricavato** secondo le seguenti modalità:

- formulare a mezzo p.e.c. al creditore pignorante e ai creditori intervenuti apposito invito a precisare i rispettivi crediti entro 15 giorni, inviando a mezzo p.e.c. le note dei compensi e delle spese sostenute, e le coordinate bancarie precisando che il conto corrente su cui dovranno essere bonificate le somme dovrà essere intestato esclusivamente al creditore con esclusione dei difensori (salvo contestuale dichiarazione di antistatarietà) e/o di terzi;
- verificare la tempestività e ammissibilità degli atti di intervento, la congruità delle note spese depositate rispetto ai parametri di cui al D.M. 55/2014, quanto, ai compensi degli avvocati, e rispetto alla documentazione allegata alle note spese o comunque risultante dagli atti della procedura, quanto alle spese vive anticipate;
- invitare i creditori che intendano far valere un privilegio con collocazione sussidiaria sugli immobili ai sensi dell'art. 2776 c. 2 e c. 3 cod. civ., a documentare l'esito infruttuoso della esecuzione mobiliare, avvisandoli che, in mancanza, il credito sarà considerato chirografario;
- procedere quindi a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano (indicando la misura ed il titolo nonché specificamente le voci per spese, interessi, e capitale soddisfatte e quelle rimaste insoddisfatte); tra le spese in prededuzione il delegato considererà il proprio compenso e quello degli altri ausiliari del giudice e gli oneri relativi alla cancellazione dei gravami e delle ipoteche posti a carico della procedura; tra le spese privilegiate ex art. 2770 c.c. inserirà solo quelle documentate, sostenute per l'espropriazione nell'interesse comune dei creditori, normalmente dal creditore procedente, salvo il pari diritto degli intervenuti che abbiano compiuto atti di impulso della procedura;
- nell'ipotesi in cui i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito, il delegato provvederà a formare il progetto sulla base della documentazione in atti, calcolando i compensi degli avvocati sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, e sulla base dell'ammontare del credito precettato; riconoscerà in ogni caso al creditore le sole spese vive documentate;
- nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di bollo, il professionista provvederà ad imputare nel piano di riparto le somme corrispondenti all'imposta non assolta ai soggetti non in regola, apponendo le marche sugli atti che ne siano privi;

- il progetto dovrà essere comunicato ai creditori a mezzo PEC e al debitore, convocandoli davanti a sé per la loro audizione, assegnando loro un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a 15 giorni per formulare eventuali osservazioni;
  - tra la comunicazione del piano di riparto e l'audizione non dovranno intercorrere meno di 11 giorni e non più di 30 giorni;
  - eventuali accantonamenti per i creditori non muniti di titolo esecutivo andranno disposti previa autorizzazione del GE;
  - se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale **ed il professionista è fin d'ora autorizzato ad eseguire il pagamento in favore degli aventi diritto delle singole quote in conformità, decorsi 20 giorni**, tenendo conto degli interessi maturati e maturandi sino al soddisfo e delle eventuali spese di chiusura del conto, dietro sottoscrizione di regolare atto di quietanza, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta (se il pagamento si è perfezionato tramite bonifico bancario, non occorre alcuna quietanza);
  - in caso di disaccordo, il professionista rimetterà gli atti al Giudice dell'Esecuzione per la risoluzione delle controversie di cui all'art. 512 c.p.c. e per la formale liquidazione delle note spese ove vi sia contestazione sul punto;
- 11) Non appena eseguiti i pagamenti il delegato invierà la sua relazione conclusiva al GE per l'emissione del provvedimento di chiusura allegando:
- il progetto di riparto;
  - copia delle comunicazioni del progetto di riparto inviate ai creditori **e al debitore esecutato;**
  - il verbale di approvazione;
  - copia dei bonifici effettuati in esecuzione del piano di riparto;
  - le eventuali quietanze nel caso di pagamento mediante assegni circolari;
  - la fattura del custode, del delegato (sia per il compenso percepito dal debitore esecutato, che per il compenso percepito dall'aggiudicatario) e dell'Esperto;
  - copia della comunicazione di chiusura dei conti correnti della procedura (sia il conto custodia che il conto delega);
  - il deposito della relazione conclusiva nel formato XSD predisposto dal Dgsia (Art. 16bis co. 9sexies D.L. 179/12), disponibile al presente indirizzo: [https://pst.giustizia.it/PST/it/pst\\_26\\_1.wp?previousPage=pst\\_27&contentId=DOC10052](https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_27&contentId=DOC10052;);
- 12) In caso di difficoltà nel corso delle operazioni delegate il professionista potrà rivolgersi al Giudice che deciderà con decreto ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c.;

## **Il Giudice dell'Esecuzione**

### **RENDE NOTO**

- che la vendita avviene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti che saranno cancellate a cura e spese della procedura (saranno a cura della procedura le spese vive, mentre a carico dell'aggiudicatario resterà metà del compenso del professionista delegato);
- che, se occupato dal debitore, la liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del Custode giudiziario dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario (che può essere preannunciata sin dal momento dell'aggiudicazione e da riformulare formalmente al Custode dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento) dando attuazione all'ingiunzione contenuta nel decreto di trasferimento, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità descritte nell'art. 560 c.p.c.;
- che se ancora occupato da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata, salvo

espresso esonero, a cura del Custode giudiziario, dando attuazione all'ordine di liberazione emesso contestualmente all'emissione della presente ordinanza (o, al più tardi, contestualmente all'emissione del decreto di trasferimento);

- che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita saranno a carico dell'aggiudicatario;
- che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla presente ordinanza sul Portale delle Vendite Pubbliche e sui seguenti siti internet:

[www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) [www.asteavvisi.it](http://www.asteavvisi.it) [www.rivistaastegiudiziarie.it](http://www.rivistaastegiudiziarie.it) [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it)  
[www.Legalmente.net](http://www.Legalmente.net)

### **AUTORIZZA**

i creditori interessati a dare pubblicità della presente ordinanza, esclusivamente a loro cura e spese non rimborsabili, anche con forme alternative e diverse a quelle indicate purché nel rispetto della riservatezza e della dignità delle parti della procedura esecutiva.

### **DISPONE**

che il professionista nominato provveda a notificare l'ordinanza di delega ai creditori iscritti non intervenuti entro **30 giorni** dalla data odierna, nonché a comunicare, anche a mezzo PEC o raccomandata A/R, **l'avviso di vendita** relativo ad ogni tentativo a tutte le parti costituite, al debitore (presso il domicilio eletto o in mancanza presso la Cancelleria) ed ai creditori iscritti non intervenuti, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche e comunque in data antecedente lo svolgimento della gara.

### **AVVERTE**

che in base a quanto disposto dall'art. 624 *bis* c.p.c., il Giudice dell'Esecuzione può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161*bis* disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

### **DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:**



## LOTTO N.1

Diritti di piena proprietà per la quota di 1/1 di **fabbricato cielo terra, di superficie lorda di circa mq 5.129,00 circa, in corso di costruzione, ad uso residenziale/commerciale** sito in Otricoli, Via Roma – Via T. Sillani F. 4 p.lla 398 sub vari, costituito da diversi corpi:

### Identificativo corpo A.

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente destinata a **garage/autorimesse posti al piano primo seminterrato** con rampa di accesso dal piano secondo seminterrato da Via T. Sillani SNC.

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.4, in corso di costruzione, Via T. Sillani SNC, (P.S2.-P.S1.)**, Al catasto detta consistenza immobiliare così come censita è **derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Detta porzione immobiliare così come censita è costituita da n. 17 garage, n. 2 posti auto, locale tecnico e camminamenti/rampa e aereazione al piano primo seminterrato e risulta essere porzione di un più ampio fabbricato a destinazione mista residenziale e commerciale.

### Identificativo corpo B.

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente destinata a **magazzino**, non delimitato nel suo perimetro che risulta essere **parte integrante di una più ampia autorimessa posta al piano secondo seminterrato** con rampa di accesso da Via T. Sillani SNC.

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.9, cat C/2, cl.3, di mq 13, Via T. Sillani SNC, (P.S2.)**.

Al catasto detta consistenza immobiliare così come censita è **derivante per Variazione nel Classamento del 20/01/2016 dal F.4 part.398 sub.9, cat C/2, cl.3, di mq 13; Derivante per Variazione del 09/11/2015 (inserimento in visura dei dati di superficie) dal F.4 part.398 sub.9 cat C/2, cl.3, di mq 11; Derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Detta porzione immobiliare così come censita individua una rata di forma triangolare, non delimitata in loco, parte di un più ampio locale a prevalente destinazione d'uso autorimessa/posti auto coperti al piano secondo seminterrato, che risulta essere porzione di un più ampio fabbricato a destinazione mista residenziale e commerciale.

### Identificativo corpo C.

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente destinata a **posto auto coperto, parte integrante di un più ampio locale a prevalente destinazione d'uso autorimessa** posto al piano secondo seminterrato con rampa di accesso dal medesimo da Via T. Sillani SNC.

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.11, in corso di costruzione, Via T. Sillani SNC, (P.S2.)**.

Al catasto detta consistenza immobiliare così come censita è **derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part. 398, area urbana di mq 280; Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Detta porzione immobiliare così come censita è composta da n. 15 garage, n. 1 posti auto e spazi di aereazione al piano secondo seminterrato, facente parte di un più ampio fabbricato.

### **Identificativo corpo D.**

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di **una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente ad uso residenziale**, composta da vari appartamenti per civile abitazioni (non ultimati) dislocati su quattro livelli (P.1-2-3 e 4), con androne e vano scala comune ai piani terra, primo seminterrato e secondo seminterrato.

L'accesso principale avviene dalla Via Roma, e successivo passaggio su piazza ad uso pubblico censita con il Fg. 4 part.lla 398 sub 12.

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.15, in corso di costruzione, Via Roma SNC, (P.S1.-P.T.-P.S2.-P.1.-P.2.-P.3.).**

Al catasto detta consistenza immobiliare così come censita è **derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; - Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Detta porzione immobiliare così come censita è composta da un androne di ingresso posto al piano terra sul lato sud del fabbricato, mediante vano scala ed ascensore (impianto attualmente assente, presente solo il vano); con accesso pedonale si accede ai piani superiori che risultano essere costituiti:

piano primo tre appartamenti:

- Interno 1 composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due terrazze;
- Interno 2 composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due terrazze;
- Interno 3 composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e terrazze;

piano secondo tre appartamenti:

- Interno 4 composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due terrazze;
- Interno 5 composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due terrazze;
- Interno 6 composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e terrazze;

piano terzo tre appartamenti:

- Interno 7 composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, locale tecnico e due terrazzi;
- Interno 8 composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, locale tecnico e due terrazzi;
- Interno 9 articolato su due piani così costituiti; da ingresso, due camere, due bagni e terrazzo, mediante vano scala interno è possibile accedere al piano quarto composto da un ampio locale ad uso pranzo soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazza.

Per la porzione immobiliare al piano quarto è previsto anche l'accesso esclusivo al piano mediante vano ascensore.

### **Identificativo corpo E.**

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di **una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente costituita da vari locali a destinazione commerciale ubicati al piano primo seminterrato** con scale di collegamento ai piani terra e secondo seminterrato, parte integrante di un più ampio locale a prevalente destinazione d'uso residenziale/commerciale.

L'accesso ai medesimi avviene dal piano terra, lato via Via Roma e successivo passaggio su corte comune p.lla 398 sub 18 e vano scala sub 16 posto sul lato nord del fabbricato e dal piano secondo seminterrato dalla Via T. Sillani e successivo passaggio su area p.lla 398 sub 2 e vani scala sub 16 posto sul lato est del fabbricato.

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.16, in corso di costruzione, Via Roma SNC, (P.S1.-P.T.-P.S2.).**

Al catasto detta consistenza immobiliare così come è censita, è **derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Detta porzione immobiliare così come censita, nel dettaglio, è **composta da una galleria di ingresso** a servizio di n. 5 locali commerciali, un magazzino e un locale tecnico posti al piano primo seminterrato.

Tutti i locali commerciali sono dotati di bagno.

Il tutto si presenta al rustico con tutte le finiture al grezzo e/o incomplete, dovuto al mancato completamento dei lavori.

#### **Identificativo corpo F.**

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente ad uso residenziale (che verrà denominata Palazzina Porzione B), composta da vari appartamenti per civile abitazioni (non ultimati) dislocati su quattro livelli (P.1-2-3 e 4), con androne e vano scala comune ai piani terra, primo seminterrato e secondo seminterrato.

L'accesso principale avviene dalla Via Roma, e successivo passaggio su piazza ad uso comune censita con il Fg. 4 part.IIIa 398 sub 12.

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.17, in corso di costruzione, Via Roma SNC, (P.S1.-P.T.-P.S2.-P.1.-P.2.-P.3.).**

Al catasto detta consistenza immobiliare così come censita è **derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Alla data del sopralluogo detta porzione immobiliare, così come è censita nel dettaglio, è composta da un androne di ingresso posto al piano terra sul lato sud del fabbricato, si accede pedonalmente ai piani superiori da vano scala ed ascensore (impianto attualmente assente, presente solo il vano);

piano primo quattro appartamenti:

- Interno 1 composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due terrazze;
- Interno 2 composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due terrazze;
- Interno 3 composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e terrazze;

piano secondo tre appartamenti:

- Interno 4 composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due terrazze;
- Interno 5 composto da soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e due terrazze;
- Interno 6 composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera, bagno e terrazze;

piano terzo tre appartamenti:

- Interno 7 composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, locale tecnico e due terrazzi;
- Interno 8 composto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere, due bagni, locale tecnico e due terrazzi;
- Interno 9 articolato su due piani così costituiti; da ingresso, due camere, due bagni e terrazzo, mediante vano scala interno è possibile accedere al piano quarto composto da un ampio locale ad uso pranzo soggiorno con angolo cottura, bagno e terrazza.

Per la porzione immobiliare al piano quarto è previsto anche l'accesso esclusivo al piano mediante vano ascensore.

#### **Identificativo corpo G.**

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente destinata a **lastrico solare posto al piano terra.**

L'accesso principale avviene dalla Via Roma. Detto lastrico è **utilizzato come da collegamento e accesso alle varie unità immobiliari costituenti il fabbricato.**

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.18, lastrico solare, di mq 375, Via Roma SNC, (P.T.).**

Al catasto detta consistenza immobiliare così come censita è **derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

#### **Identificativo corpo H.**

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente composta da un **locale a destinazione commerciale, ubicato al piano terra**, parte integrante di un più ampio fabbricato a prevalente destinazione d'uso residenziale/commerciale posto al piano terra.

L'accesso al medesimo avviene dal piano terra dalla Via Roma e successivo passaggio su corte p.la 398 sub 12 oppure passaggio su corte p.la 398 sub 18

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.19, in corso di costruzione, Via Roma, SNC, (P.T).**

Al catasto detta consistenza immobiliare così come censita è **derivante per Variazione d'ufficio del 03/01/2018 dal F.4 part.398 sub.19 cat C/1, cl.3, di mq 122; Derivante per Variazione nel Classamento del 20/01/2016 dal F.4 part.398 sub.19, cat C/1, cl.3, di mq 135;**

**- Derivante per Variazione del 09/11/2015 (inserimento in visura dei dati di superficie) dal F.4 part.398 sub.19 cat C/1, cl.3, di mq 122; Derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Detta porzione immobiliare così come censita nel dettaglio, è composta da un locale commerciale posto al piano terra.

#### **Identificativo corpo I.**

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente composta da un locale a destinazione commerciale, parte integrante di un più ampio fabbricato a prevalente destinazione d'uso residenziale/commerciale posto al piano terra.

L'accesso al medesimo avviene dal piano terra dalla Via Roma e successivo passaggio su corte p.la 398 sub 12 oppure passaggio su corte p.la 398 sub 18

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.20, in corso di costruzione, Via Roma SNC, (P.T).**

Al catasto detta consistenza immobiliare così come censita è **derivante per Variazione d'ufficio del 03/01/2018 dal F.4 part.398 sub.20 cat C/1, cl.3, di mq 165; Derivante per Variazione nel Classamento del 20/01/2016 dal F.4 part.398 sub.20, cat C/1, cl.3, di mq 165;**

**- Derivante per Variazione del 09/11/2015 (inserimento in visura dei dati di superficie) dal F.4 part.398 sub.20 cat C/1, cl.3, di mq 149; Derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Detta porzione immobiliare, così come censita nel dettaglio, è composta da **un locale commerciale posto al piano terra.**

#### **Identificativo corpo J.**

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente composta da un **locale a destinazione commerciale, parte integrante** di un più ampio fabbricato a prevalente destinazione d'uso residenziale/commerciale posto al piano terra.

L'accesso al medesimo avviene dal piano terra dalla Via Roma e successivo passaggio su corte p.la 398 sub 12 oppure passaggio su corte p.la 398 sub 18

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.21, in corso di costruzione, Via Roma SNC, (P.T).**

Al catasto detta consistenza immobiliare così come censita è **derivante per Variazione d'ufficio del 03/01/2018 dal F.4 part.398 sub.21 cat C/1, cl.3, di mq 181; Derivante per Variazione (aggiornamento planimetrico) del 05/07/2017 dal F.4 part.398 sub.21, cat C/1, cl.3, di mq 183; Derivante per Variazione nel Classamento del 20/01/2016 dal F.4 part.398 sub.21, cat C/1, cl.3, di mq 183; Derivante per Variazione del 09/11/2015 (inserimento in visura dei dati di superficie) dal F.4 part.398 sub.21 cat C/1, cl.3, di mq 161; Derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Detta porzione immobiliare così come censita nel dettaglio è composta da un locale commerciale posto al piano terra.

**Attualmente detto locale, non è delimitato su un lato, quindi risulta unito di fatto con altro locale commerciale sub 20.**

#### **Identificativo corpo K.**

Piena Proprietà per la quota di 1/1, di una porzione di un fabbricato in corso di costruzione attualmente composta da **un autonomo locale a destinazione magazzino/sgombero**, parte integrante di un più ampio fabbricato a prevalente destinazione d'uso residenziale/commerciale posto al piano terra.

L'accesso al medesimo avviene dal piano terra dalla Via Roma e successivo passaggio su corte comune p.la 398 sub 12

La porzione immobiliare è identificata al catasto dei fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al **F.4 part.398 sub.22, cat C/2, cl.3, di mq 42, Via Roma SNC, (P.T).**

Al catasto detta consistenza immobiliare così come censita è **derivante per Variazione nel Classamento del 20/01/2016 dal F.4 part.398 sub.22 cat C/2, cl.3, di mq 42; Derivante per Variazione del 09/11/2015 (inserimento in visura dei dati di superficie) dal F.4 part.398 sub.22 cat C/2, cl.3, di mq 34; Derivante per Variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; Derivante per Demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Detta porzione immobiliare così come censita nel dettaglio è composta da **un locale ad uso magazzino/deposito di forma semicircolare, posto al piano terra.**

Dette porzioni immobiliari, così come censite e descritte, risultano essere porzioni di un più ampio fabbricato a destinazione mista residenziale e commerciale.

Il fabbricato, ad oggi non ultimato, è parzialmente sprovvisto di tutte le opere di finitura, degli impianti tecnici, e tecnologici, indispensabili per il rilascio del certificato di agibilità.

Per quanto attiene alla conformità urbanistico – edilizia dell'intero edificio, il C.T.U. dichiara che è stata totalmente completata la parte strutturale dell'edificio e che l'impresa costruttrice ha parzialmente effettuato nel suo complesso le opere di tamponatura, tramezzatura ed impiantistiche e che i rilievi effettuati ai vari piani, hanno evidenziato che tutte le opere eseguite sono corrispondenti al progetto allegato al Permesso di Costruire in Variante n. 09/14 pratica edilizia n. 3/2014 prot. 7411 del 27/12/2014, rilasciato dal Comune di Otricoli.

Il C.T.U. dichiara, altresì che, ad oggi, per l'intero fabbricato, il titolo abilitativo, risulta essere scaduto e che quindi necessiterà la richiesta di rilascio di un nuovo titolo abilitativo, limitatamente alla parte di costruzione che deve essere ancora ultimata.

Ai fini del rilascio del Titolo Abilitativo, dell'intero edificio, dovrà essere, poi, individuata un'area, come previsto dalla Convenzione Edilizia stipulata con il Comune, per la realizzazione di una cabina elettrica a servizio dell'intero compendio immobiliare realizzato.

In relazione agli accertamenti effettuati, il C.T.U. dichiara che non essere stato rilasciato il Certificato di Agibilità.

E' emerso infine, dai rilievi effettuati dal tecnico incaricato, che le terrazze poste sul prospetto Ovest, lato Via Roma, sono state realizzate a distanza non regolamentare dalla Strada Pubblica. Per il necessario ripristino ai fini della Regolarità Urbanistica Edilizia delle medesime, il C.T.U. ha provveduto a redigere specifico Computo Metrico dei costi necessari per sanare le difformità riscontrate, computo che è stato sottoposto anche al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

I costi totali da sostenere (ad eccezione di quelli relativi alla prevenzione incendi), per tutte le opere di cui sopra (cabina elettrica e ripristino terrazze) sono stati stimati in **€ 34.252,40**.

il C.T.U. fa presente, infine, che tutti gli immobili facenti parte del fabbricato, al momento, non necessitano degli attestati di prestazione energetica in quanto, in parte, sono censiti come "in corso di costruzione" in quanto carenti di alcuni degli elementi necessari (involucro/infissi ed impianti) per la determinazione della classe energetica ed in parte, pertinenze e annessi, sono censiti come C/2 Magazzini e C/6 Garage che, per loro natura, non necessitano di detta attestazione.

Risultano trascritti sull'immobile formalità non cancellabili al momento del trasferimento del bene, tra le quali un atto unilaterale d'obbligo edilizio trascritto a favore del Comune di Otricoli e in danno della società Celi Costruzioni s.r.l. in data 17/06/2015 n.3901 e due Convenzioni edilizie trascritte a favore del Comune di Otricoli e in danno della società Celi Costruzioni s.r.l. in data 10/02/2011 n.1053 e in data 16/01/2015 n.279.

Gli immobili attualmente risultano liberi e non sono state reperite informazioni in relazione all'esistenza di un condominio che si ritiene non sia, al momento, stato costituito.

Per l'esame completo delle stesse, per l'indicazione delle pratiche edilizie e per la completezza dei passaggi catastali delle particelle interessate ci si riporta alla relazione peritale del C.T.U. Geom. Marco Ubaldi, alla quale si rinvia.

Si fa, inoltre presente, che il costruttore ha stipulato i seguenti atti :

- Convenzione per la realizzazione di un edificio a destinazione mista in zona ex A.S.L. stipulata con il Comune di Otricoli,
- Integrazione Convenzione stipulata in data 27-01-20211 avente ad oggetto Convenzione per la realizzazione di un edificio a destinazione mista in zona ex A.S.L. stipulata con il Comune di Otricoli,
- Atto di individuazione catastale , atto d'obbligo, e cessione gratuita di aree al Comune.

In relazione ai suddetti atti si sottolinea in maniera specifica di porre attenzione agli art. n. 3 e 7 della Convenzione e l'art.2 (atto d'obbligo) del terzo atto, in quanto comportanti, rispettivamente, degli oneri per i futuri acquirenti e dei vincoli sulle particelle n. 2-3-16. Si rinvia, comunque agli stessi.

Il prezzo base d'asta del lotto è stato calcolato al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico dell'acquirente.

**PREZZO BASE ASTA: € 2.383.347,52**

## **LOTTO N.2**

Diritti di piena proprietà per la quota di 1/1 di una porzione di un fabbricato, sito in Otricoli, Via T. Sillani SNC, in corso di costruzione, attualmente destinata a **locale commerciale, di una**

**superficie lorda di circa mq78**, parte integrante di un più ampio locale a prevalente destinazione d'uso autorimessa posto al piano secondo seminterrato.

La porzione immobiliare è identificata al **catasto fabbricati del Comune di Otricoli (TR) al F.4 part.398 sub.10, in corso di costruzione, F/3, Via T. Sillani SNC, (PS2), Otricoli.**

Al catasto detta consistenza immobiliare, così come censita, è **derivante per variazione d'ufficio del 03/01/2018 dal F.4 part.398 sub.10 cat C/1, cl.3, di mq 78; derivante per variazione nel classamento del 20/01/2016 dal F.4 part.398 sub.10, cat C/1, cl.3, di mq 78; derivante per variazione del 09/11/2015 (inserimento in visura dei dati di superficie) dal F.4 part.398 sub.10 cat C/1, cl.3, di mq 65; derivante per variazione del 27/04/2015 dal F.4 part.398, area urbana di mq 280; derivante per demolizione Totale del 09/11/2011 dal F.4 part.179 sub.1-2-3.**

Detta porzione immobiliare, così come censita, risulta essere porzione di un più ampio fabbricato a destinazione mista residenziale e commerciale.

L'immobile, attualmente non ultimato nella sua realizzazione, è censito con la categoria catastale F/3, "in corso di costruzione", e risulta correttamente individuato nell'elaborato planimetrico e nella visura catastale depositati presso l'Ufficio del Territorio di Terni - Catasto Fabbricati.

In relazione agli accertamenti effettuati, il C.T.U. dichiara che non essere stato rilasciato il Certificato di Agibilità.

L'immobile in oggetto fa parte di un più ampio fabbricato, ad oggi, non ultimato, che risulta essere parzialmente sprovvisto di tutte le opere di finitura, degli impianti tecnici, e tecnologici, indispensabili per il rilascio del suddetto certificato.

Per quanto attiene alla conformità urbanistico – edilizia dell'intero edificio, il C.T.U. dichiara che è stata totalmente completata la parte strutturale dell'edificio e che l'impresa costruttrice ha parzialmente effettuato nel suo complesso le opere di tamponatura, tramezzatura ed impiantistiche e che i rilievi effettuati ai vari piani, hanno evidenziato che tutte le opere eseguite sono corrispondenti al progetto allegato al Permesso di Costruire in Variante n. 09/14 pratica edilizia n. 3/2014 prot. 7411 del 27/12/2014, rilasciato dal Comune di Otricoli.

Il C.T.U. dichiara, altresì che, ad oggi, per l'intero fabbricato, il titolo abilitativo, risulta essere scaduto e che quindi necessiterà la richiesta di rilascio di un nuovo titolo abilitativo, limitatamente alla parte di costruzione che deve essere ancora ultimata.

Ai fini del rilascio del Titolo Abilitativo, dell'intero edificio, dovrà essere, poi, individuata un'area, come previsto dalla Convenzione Edilizia stipulata con il Comune, per la realizzazione di una cabina elettrica a servizio dell'intero compendio immobiliare realizzato.

E' emerso infine, dai rilievi effettuati dal tecnico incaricato, che le terrazze poste sul prospetto Ovest, lato Via Roma, sono state realizzate a distanza non regolamentare dalla Strada Pubblica. Per il necessario ripristino ai fini della Regolarità Urbanistica Edilizia delle medesime, il C.T.U. ha provveduto a redigere specifico Computo Metrico dei costi necessari per sanare le difformità riscontrate, computo che è stato sottoposto anche al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

Il C.T.U. fa presente, infine, che tutti gli immobili facenti parte del fabbricato, al momento, non necessitano degli attestati di prestazione energetica in quanto, in parte, sono censiti come "in corso di costruzione" in quanto carenti di alcuni degli elementi necessari (involucro/infissi ed impianti) per la determinazione della classe energetica ed in parte, pertinenze e annessi, sono censiti come C/2 Magazzini e C/6 Garage che, per loro natura, non necessitano di detta attestazione.

Risultano trascritti sull'immobile formalità non cancellabili al momento del trasferimento del bene, tra le altre un atto unilaterale d'obbligo edilizio trascritto a favore del Comune di Otricoli e in danno della società Celi Costruzioni s.r.l. in data 17/06/2015 n.3901 e due Convenzioni edilizie trascritte a favore del Comune di Otricoli e in danno della società Celi Costruzioni s.r.l. in data 10/02/2011 n.1053 e in data 16/01/2015 n.279.

L'immobile, attualmente, risulta essere occupato dall'Amministrazione Comunale di Otricoli, per fini assistenziali, nell'ambito dell'emergenza Covid 19, come deposito di derrate alimentari riservate alle famiglie in difficoltà.

Non sono state reperite informazioni in relazione all'esistenza di un condominio che si ritiene non sia, al momento, stato costituito.

Il suddetto Comune si è impegnato a liberare l'immobile, a seguito di semplice richiesta di rilascio formulata dal Custode, nell'interesse della procedura.

Per l'esame completo delle stesse, per l'indicazione delle pratiche edilizie e per la completezza dei passaggi catastali delle particelle interessate ci si riporta alla relazione peritale del C.T.U. Geom. Marco Ubaldi, alla quale si rinvia.

Si fa, inoltre presente, che il costruttore ha stipulato i seguenti atti :

- Convenzione per la realizzazione di un edificio a destinazione mista in zona ex A.S.L. stipulata con il Comune di Otricoli,
- Integrazione Convenzione stipulata in data 27-01-20211 avente ad oggetto Convenzione per la realizzazione di un edificio a destinazione mista in zona ex A.S.L. stipulata con il Comune di Otricoli,
- Atto di individuazione catastale , atto d'obbligo, e cessione gratuita di aree al Comune.

In relazione ai suddetti atti si sottolinea in maniera specifica gli art. n. 3 e 7 della Convenzione e l'art.2 (atto d'obbligo) del terzo atto, in quanto comportanti, rispettivamente, degli oneri per i futuri acquirenti e dei vincoli sulle particelle n. 2-3-16, si rinvia, comunque agli stessi.

Il prezzo base d'asta del lotto è stato calcolato al netto delle decurtazioni, nello stato di fatto in cui si trova, con le spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico dell'acquirente.

**PREZZO BASE ASTA: € 16.972,80**

**SI RIMANDA ALLA PERIZIA DI STIMA PER UNA PUNTUALE DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA PRESENZA DI EVENTUALI DIFFORMITÀ URBANISTICHE E CATASTALI RISCONTRATE, NONCHÉ ALLE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO.**

**SI FA PRESENTE CHE I PROPRIETARI DI TUTTI GLI IMMOBILI MESSI IN VENDITA SONO SOGGETTI DETENTORI DI PARTITA IVA E CHE, DI CONSEGUENZA, A SECONDA DELLA NATURA DELL'AGGIUDICATARIO, SI POTREBBE VERIFICARE L'EVENTUALITÀ DI DOVER CORRISPONDERE IL PAGAMENTO DELL'IVA.**

Terni, li 30/04/2025.

**Il Giudice dell'Esecuzione**  
*dott. Francesco Angelini*